

BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT ITALY SGR

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (TUF) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;

VISTI lo Statuto della Banca d'Italia e, in particolare, gli artt. 22 e 23 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;

VISTO il Provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, recante “Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 131, comma 1, e il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40, art. 37, in forza dei quali nei procedimenti amministrativi pendenti al 23.2.2020 o iniziati successivamente non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e il 15.5.2020 ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propeedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi;

CONSIDERATO che la Banca d'Italia ha accertato, nei confronti di BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR, le irregolarità di seguito indicate:

- carenze nell'organizzazione e nei controlli interni e nella gestione dei rischi (art. 6, d.lgs. n. 58/1998; parte 2, tit. I e parte 5, tit. I, II e IV, Regolamento B.I. e Consob 29.10.07 e successive modificazioni; artt. 21, 39, 57, 60 e 62, Regolamento delegato UE della Commissione 231/2013; art. 190, d.lgs. n. 58/1998);

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate a BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, secondo le formalità previste dall'art. 195 TUF;

CONSIDERATI le deduzioni presentate nel corso dell'istruttoria e ogni altro elemento istruttorio;

VISTA la nota (omissis) con cui il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della l. n. 262/2005, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione nei confronti di BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR di sanzioni amministrative pecuniarie *ex art. 190 TUF*, trasmettendo i relativi atti;

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza ha trasmesso a BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR la proposta di sanzione e i relativi allegati;

Provvedimenti sanzionatori

VISTE le ulteriori osservazioni presentate da BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR in merito alla proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza;

VISTO il parere dell'Avvocato Generale (omissis);

VISTA la delibera del Direttorio (omissis);

LA BANCA D'ITALIA

ESAMINATI gli atti del procedimento, considerate le ulteriori osservazioni presentate dalla società non idonee a superare la proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza e ritenuto, quindi, che sussistono gli estremi per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per le ragioni illustrate nella delibera (omissis);

DISPONE CHE

a **BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR** sia inflitta, ai sensi dell'art. 190 TUF, per le irregolarità sopra indicate la sanzione amministrativa pecuniaria di € 73.000.

– omissis –

Roma, 29.09.2020

IL GOVERNATORE: I. VISCO